

Pubblicato il 06/11/2024

N. 04996/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 06612/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6612 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pacifico Maria Pia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Bello e Diego Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Scaramuzzo Antonella, non costituita in giudizio;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n. 1470 del 6 giugno 2024,

notificato alla ricorrente in pari data, con cui la predetta ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all'Avviso DGPER 29.12.2023 n.79720, e dell'Avviso prot. 82842 del 10.06.2024 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al Corso Intensivo di formazione, e dell'allegato elenco nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente;

- nonché ove occorra degli art. 2 e 3 dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto *“DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”*, e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR) dell'8 giugno 2023 prot. n.107 e pubblicato sul sito del M.I.M. solo in data 11 agosto 2023 <<recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- *quinquies* a 11- *novies*, del D.L. 29.12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14>>, nella parte in cui all'art. 2 denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che : *“Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”*, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: *“Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c),*

*solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;"*

- della nota ricevuta via pec del 9 ottobre 2023 della D.G. per il personale scolastico del M.I.M., nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;  
*e, per l'effetto, per l'accertamento*

del il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della sua posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 3 ottobre 2024:  
per l'annullamento,*

*previa sospensione,*

- del Decreto dipartimentale n° 2187 del 9 agosto 2024, emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023;

- dell'Avviso n° 124319 del 9 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui è stata avviata la procedura di assegnazione n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto;

- del successivo Decreto dipartimentale n° 2206 del 19 agosto 2024, con cui è stata approvata la rettifica alla graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023;

- nonché di tutti i conseguenti provvedimenti adottati dai singoli UU.SS.RR. di tutte le Regioni che sulla base della graduatoria di merito e della tabella di assegnazioni ha assegnato i vincitori del concorso alle rispettive sedi,

assumendoli ed immettendoli in ruolo, oltre i successivi formali provvedimenti individuali di conferimento incarico e i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dei singoli n.519 nuovi Dirigenti ove già stipulati;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi, anche di ulteriore eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria definitiva e di assegnazione di nuovi incarichi;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si prospetta, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio fondato, con riferimento alle censure incentrare sulla dedotta illegittima esclusione della parte ricorrente della procedura di reclutamento straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023, dal momento che, quanto al *fumus boni iuris*:

- l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l'altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato

superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (n. 5738/2019 R.G.) - circostanza non contestata dall'Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 14368/2022, depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023;

- non appaiono convincenti le ragioni addotte in giudizio dall'Amministrazione, secondo cui la mancata impugnazione della predetta sentenza di primo grado, quando poteva ancora essere interposto appello, non integrerebbe il requisito del giudizio pendente di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 107/2013, tenuto conto che la definitività del giudizio si concretizza esclusivamente allorquando non appare più possibile procedere con le impugnazioni ordinarie nei termini decadenziali previsti dalla legge (vedi: art. 324 c.p.c.);

- il Decreto Ministeriale impugnato risulta, sul punto, assolutamente privo di qualsivoglia motivazione, sicché non appare possibile desumere le ragioni - eventualmente riconducibili anche altre circostanze - che hanno comportato la mancata ammissione della parte ricorrente al corso concorso di che trattasi;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che appare apprezzarsi l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella mancata partecipazione al corso concorso - già svoltosi - ed alle eventuali fasi successive della procedura *de qua*;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere accolta nel senso che deve ritenersi sussistente il requisito in capo alla parte ricorrente a partecipare al corso concorso di che trattasi, salve tutte le successive determinazioni dell'Amministrazione intimata, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura *de qua* di reclutamento del personale dirigenziale scolastico.

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;  
Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) accoglie l'istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 3 ottobre 2024, e sospende *in parte qua* l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla parte ricorrente alla partecipazione al corso concorso *de quo*, salve le successive determinazioni dell'Amministrazione intimata.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Martone**

**IL PRESIDENTE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**